



REGOLAMENTO UNIVERSITAS CUP
torneo di calcio a 11
promosso da UNISPORT Roma
ed organizzato dal C.S.I. Roma
per la stagione sportiva 2017 – 2018

a cura della Commissione Calcio del Comitato Provinciale C.S.I. di Roma
su indicazioni della Presidenza Nazionale





1. PRINCIPIO GENERALE

Il Comitato Provinciale di Roma del C.S.I. indice e, tramite la Commissione Tecnica Provinciale, organizza l'attività di Calcio maschile e femminile, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento al quale le squadre partecipanti hanno l'obbligo di attenersi.

2. NORME DI AMMISSIONE

2.1. Affiliazione

Per partecipare all'attività, ogni Università deve essere affiliata al C.S.I. per l'anno sportivo in corso presso il proprio Comitato di appartenenza.

2.2. Tesseramento

Ciascun atleta, tecnico e dirigente deve essere in possesso della tessera C.S.I. da esibire all'arbitro prima della gara. Per gli atleti deve essere indicata la disciplina sportiva **Calcio (CAL)**.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dal Comitato Provinciale di Roma di atleti non tesserati per il C.S.I., anche se garantiti da altra copertura assicurativa.

2.3. Doppio tesseramento obbligatorio

In caso di partecipazione al Campionato, da parte di uno stesso tesserato, con molteplici ruoli (ad esempio Giocatore - Allenatore) è obbligatorio effettuare il tesseramento diversificato per ognuna delle mansioni svolte. Verrà rilasciata una Tessera C.S.I. adeguata allo scopo.

2.4. Limiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare solo ed esclusivamente **gli studenti universitari regolarmente iscritti per l'anno accademico 2017/'18 agli Atenei partecipanti con una propria rappresentativa.**

2.5. Numero di tesserati

Le Università possono tesserare un numero illimitato di atleti e dirigenti, liberamente selezionati tra i propri iscritti, entro e non oltre il **03 marzo 2018.**

2.6. Controllo sui tesseramenti

In relazione all'art.2.4. la Commissione Calcio ha facoltà di effettuare controlli:
- sui dati anagrafici dei tesserati, richiedendo alle Università i relativi documenti ufficiali d'identità;
- sulla regolare iscrizione per l'anno accademico 2017/'18 dei tesserati, richiedendo alle Università le relative certificazioni ufficiali.

La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti presupporrà l'irregolarità del tesseramento. La Commissione Calcio si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori la squadra inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti.

Nel caso grave di cambiamento o di falsificazione dei dati anagrafici e degli attestati di iscrizione all'Università sarà presentata denuncia ai competenti organi associativi.



3. IDONEITA' FISICA E TUTELA SANITARIA

3.1. Trattandosi di attività agonistica, ai fini del tesseramento ciascuna Università dovrà richiedere ai propri atleti **la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.**

3.2. Norme antidoping

Il C.S.I. aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

4. SOCIETA' PARTECIPANTI CON PIU' SQUADRE

4.1. Numero squadre

Ogni Università può presentare iscrizioni per più di una squadra, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal C.S.I.

4.2. Distinzione squadre diverse della stessa Università

Le Università che partecipano ad una manifestazione con più squadre, nella stessa disciplina e nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. **Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Università e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione.**

5. QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le Università devono versare, prima dell'inizio del torneo, la quota associativa prevista per la partecipazione all'Universitas Cup, pari a **€650**.

E' quindi obbligatorio effettuare il pagamento dell'affiliazione (**€130**) e dei tesseramenti di atleti (**€7 cadauno**) e tecnici (**€10 cadauno**).

6. POSIZIONE ATLETI FEDERALI

(Norme per la partecipazione all'attività del C.S.I. degli atleti tesserati alla FIGC)

(In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.)

6.1. Norme generali

1) Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col C.S.I. indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2) Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel C.S.I.; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

6.2. Limiti di partecipazione all'Universitas Cup

1) Possono partecipare all'Universitas Cup di calcio a 11:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria.

2) Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in C.S.I. sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).



3) Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del C.S.I. qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

3.1) Norma transitoria

Per la stagione sportiva 2017/2018, possono prendere parte all’Universitas Cup anche gli atleti federali non “svincolati”, purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2017, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale.

4) Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato C.S.I. organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale.

5) In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva C.S.I., a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

6.3. Vincoli di partecipazione

Si specifica che:

➤ Per il calcio a 11 con “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

7. RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

Alle gare di Calcio possono partecipare squadre composte da **un massimo di 20 giocatori** (11 titolari e 9 riserve).

7.1. Documenti validi ai fini del riconoscimento

I documenti presentati devono essere in originale e muniti di una foto recente, tale da permettere chiaramente il riconoscimento della persona.

I documenti validi al fine del riconoscimento attraverso foto sono: carta d’identità, passaporto, patente di guida, porto d’armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza, dal notaio; tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi.

7.2. Almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro:

A Una distinta redatta in duplice copia nella quale:

1. si deve riportare:

- Numero della gara, categoria della disciplina
- Data ed orario della gara
- Orario della consegna delle distinte all’arbitro
- Luogo / impianto presso il quale si disputa la gara
- Colore della maglia
- Nome della propria squadra e della squadra avversaria

La distinta può contenere fino a un numero massimo di **20** atleti.



2. Dei giocatori va trascritto:

- il numero di maglia,
- cognome e nome,
- Data di nascita,
- L'indicazione del Capitano/Vice Capitano
- numero di tessera CSI della stagione in corso,
- tipo e numero del documento di riconoscimento. Campo da compilare solo nel caso in cui l'atleta o il dirigente saranno sprovvisti di valida tessera CSI con foto 2017/18. Si ricorda che in caso di utilizzo del documento di riconoscimento occorrerà presentare all'arbitro anche la lista certificata di tesseramento.

Nelle distinte di una gara di Calcio nei primi undici spazi dell'elenco vanno indicati i giocatori che iniziano la gara come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva. I giocatori titolari devono comunque essere ben identificati all'interno della distinta indicando con il carattere "T" i giocatori titolari e con il carattere "R" i giocatori di riserva.

3. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

4. Nella distinta vanno infine trascritti:

- i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero della tessera CSI con foto 2017/18, tipo e numero del documento di riconoscimento,
- il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero della tessera CSI con foto 2017/18, tipo e numero del documento di riconoscimento.

(Nella fase locale dell'Universitas Cup è prevista una terna di arbitri ufficiali e non l'uso dei collaboratori "di parte").

B. Per ogni atleta / dirigente la tessera CSI con foto stampata 2017/18 rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza .

NOTA BENE

Qualora un atleta, un dirigente oppure un tecnico siano sprovvisti della tessera CSI con foto 2017/18 in corso, potranno essere ammessi a partecipare alla gara solo se presenteranno un valido documento di identità in originale unitamente alla lista certificata di tesseramento.

In assenza di uno dei due documenti richiesti, l'atleta, il dirigente oppure il tecnico non saranno ammessi a partecipare alla gara. (vedi art. 8.5 "Ammissione alla gara Sub Judice")

L'arbitro, verificati i documenti consegnati, procederà ad effettuare, con la presenza di ambedue squadre, il riconoscimento degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici ammessi.

7.3. Ammissione alla gara Sub Judice

Un atleta (o un dirigente o un tecnico) sprovvisto della tessera CSI con foto 2017/18 potrà prendere parte all'incontro "Sub Judice" – solo ed esclusivamente – qualora il dirigente addetto presenti per esso:

- un valido documento di identità in originale
- la "Lista certificata di tesseramento" comprovante l'effettivo tesseramento dello stesso firmata a dirigente addetto e dall'atleta (o dal dirigente o dal tecnico).



Fino alla seconda giornata di Campionato compresa tale utilizzo non comporterà sanzioni accessorie (vale alla stregua del modello 2T degli anni precedenti). A partire dalla terza giornata di Campionato in poi, l'utilizzo della "Lista certificata di tesseramento" comporterà una sanzione pecuniaria alla Società Sportiva (tranne per la prima presentazione cui corrisponderà una diffida).

8. DOVERI DELLA SQUADRA OSPITANTE

Si definisce come ospitante l'Università che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. L'Università ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri indicati in Sport in Regola.

In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, l'Università ospitante deve:

A) Prima della gara:

➤ A far data dal **1 LUGLIO 2017**, per qualsiasi attività sportiva a squadre, è fatto obbligo alle Società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario (siano esse "ASD" oppure "non ASD"):

- **di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) o a tecnologia più avanzata;**

- **di assicurare la presenza di personale formato all'utilizzo del DAE.**

(vedi *Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive C.S.I. di defibrillatori semiautomatici esterni – Par. 9.4*)

- verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
- verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
- verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
- accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

B) Durante lo svolgimento della gara:

➤ curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.

C) Nessuna responsabilità incombe all'Università ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare all'Università ospitata e agli arbitri.

D) Al termine della gara l'Università ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione dell'Università ospitata per qualunque problema o necessità.

E) L'Università ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito l'Università ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.



8.1. Tempo di attesa della squadra ospitante e della squadra ospitata

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata pronte per lo svolgimento della gara. Nel caso di ritardo superiore a 30 minuti (tempo di attesa) la squadra in difetto verrà punita con la perdita della gara per 3 – 0 nel Calcio.

È comunque facoltà dell'arbitro, con il benessere della squadra ospitante, dare inizio alla gara oltre il tempo di attesa nel caso in cui la squadra ospitata comunichi il proprio ritardo per giustificati motivi.

8.2. Palloni per la gara ed attrezzatura

➤ In tutte le gare, l'Università prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e l'Università seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili (**misura "5" a rimbalzo normale**).

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

➤ In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Soppravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

8.3. Colori Sociali

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

L'obbligo di cui al precedente comma compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre squadre tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 73.



8.4. Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte delle Università iscritte di defibrillatori semiautomatici esterni.

1. A far data dal **1 LUGLIO 2017**, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato C.S.I. (oppure da una società sportiva ad esso affiliata) è fatto obbligo alle Università ospitanti, o prime nominate in calendario, di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
 - **un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) o a tecnologia più avanzata;**
 - **il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.**
2. Le Università prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. L'Università ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti dell'Università inadempiente, commineranno:
 - la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico;
 - un'ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

NOTA BENE:

Per la corrente stagione sportiva 2017/'18 le "Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di Società Sportive C.S.I. di defibrillatori semiautomatici esterni" e la "Normativa DAE – FAQ e disposizioni tecniche C.S.I." pubblicate sul sito internet della Presidenza Nazionale all'indirizzo <http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552> non sono soggette a impugnazione davanti agli Organi di Giustizia sportiva.

9. DOVERI DELL'ARBITRO

9.1. Tempo di attesa dell'arbitro

Il tempo di attesa dell'arbitro è fissato in **30 minuti** a decorrere dall'inizio dell'orario ufficiale di gara.

Se allo scadere del tempo di attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro C.S.I., la gara verrà rinviata e l'Università prima nominata, dovrà provvedere a far pervenire alla Commissione Tecnica del Comitato organizzatore le distinte di entrambe le squadre ed un verbale (semplice, ma chiaro ed esauriente) sottoscritto dai dirigenti accompagnatori o, in mancanza, dai capitani delle due squadre.

9.2. Inoltro referto di gara

Entro 1 giorno dalla data di disputa della gara gli arbitri dovranno inoltrare il referto di gara alla Commissione Tecnica Provinciale.

10. CAMPI DI GIOCO E ORARI

Le Università, all'atto dell'iscrizione, sono tenute ad indicare l'esatta ubicazione del proprio campo di gioco e a dichiarare l'orario di inizio della gara in base alle effettive potenzialità che l'impianto offre avendo cura di seguire le limitazioni indicate dalla Commissione Calcio nel modulo di iscrizione.



11. SPOSTAMENTO GARE

11.1. Modalità di richiesta dello spostamento

Dopo la pubblicazione dei calendari delle gare definitivi ed ufficiali, eventuali richieste di spostamento di data e/o variazione d'orario, per giustificati e comprovati motivi, devono essere richieste alla Commissione Calcio in forma scritta (anche via FAX al numero [06/99334056](tel:0699334056) e tramite e-mail all'indirizzo csiromacalcio@csiroma.com) entro tre giorni prima della gara. Particolari richieste per gare non del girone d'andata verranno attentamente vagliate dalla Commissione Calcio.

11.2. Approvazione della richiesta di spostamento da parte della squadra avversaria

La richiesta non può essere decisa unilateralmente da una Università, ma necessita dell'approvazione dell'Università con cui si deve giocare la gara per la quale si richiede lo spostamento. Tale approvazione deve pervenire con le stesse modalità e tempi di cui al precedente articolo. L'Università che richiede lo spostamento può inserire nella richiesta la dicitura *"Richiesta effettuata col consenso dell'Università (o squadra) avversaria"* assumendosi le responsabilità dell'eventuale falsa dichiarazione.

11.3. Accettazione della richiesta di spostamento da parte della Commissione Calcio

In caso di assenza del consenso da parte dell'Università avversaria alla richiesta di spostamento, la gara dovrà intendersi "da disputare nella data ed orario previsti dal calendario ufficiale".

Qualsiasi decisione unilaterale verrà sanzionata con uno dei termini previsti dall'articolo relativo alla "Rinuncia alla disputa di una gara" del presente regolamento.

Per ogni richiesta di spostamento accettata (dopo la prima che viene considerata gratuita), l'Università richiedente dovrà versare la quota prevista di euro 15,00.

Particolari richieste di spostamento che dovessero arrivare fuori dai termini previsti, per le quali è stata dimostrata l'approvazione dell'Università e che ottengono l'accettazione da parte della Commissione Calcio, verranno considerate secondo le seguenti modalità:

- Richieste prevenute entro il giorno prima della gara: versamento di euro 15,00 se seconda richiesta e diffida a reiterare l'irregolarità della richiesta;
- Richieste prevenute lo stesso giorno della gara: versamento di euro 15,00 indipendentemente dal fatto che si tratti di primo spostamento, multa di euro 15,00 e diffida a reiterare l'irregolarità della richiesta.

11.4. Spostamento gare per motivi di forza maggiore

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di spostamento, che impediscono all'Università di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario ufficiale, è possibile avanzare una richiesta di rinvio per motivi di forza maggiore (inagibilità dell'impianto, chiusura forzata etc.).

Tale richiesta va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato C.S.I. nel modo più veloce possibile: per iscritto, via fax ([06/99334056](tel:0699334056)) o tramite e-mail (csiromacalcio@csiroma.com).



L'accettazione della stessa compete alla Commissione Calcio.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica all'Università, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

12. RECUPERO GARE

12.1. Recupero gare spostate

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati, le gare per le quali è stato accettato lo spostamento dalla Commissione Calcio debbono essere recuperate preferibilmente nella stessa giornata di gioco.

12.2. Recupero gare rinviate

Nel caso di gare rinviate per impraticabilità di campo l'Università ospitante dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data della gara non disputata, la/e data/e possibile/i per il recupero della gara in questione.

12.2.1. Provvedimenti in caso di inadempienza

Nel caso in cui le Università che dovranno effettuare il recupero di una gara non trovassero l'accordo sulla data, la Commissione Calcio potrà decidere tale data in modo insindacabile anche individuando un campo neutro.

13. RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa di una gara regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

13.1. Prima rinuncia

- Sconfitta con il risultato di 0-3 nel Calcio;
- 1 punto di penalizzazione in classifica;

13.2. Seconda rinuncia

- Sconfitta con il risultato di 0-3 nel Calcio;
- 1 punto di penalizzazione in classifica;
- Ammenda di euro 25,00;

13.3. Terza rinuncia

- Sconfitta con il risultato di 0-3 nel Calcio;
- 1 punto di penalizzazione in classifica;
- Ammenda di euro 50,00;

13.4. Quarta rinuncia

- ❖ Esclusione dal campionato o torneo e dalla classifica finale.

13.5. Rinuncia alla disputa di una gara di ambedue le squadre

In caso di rinuncia alla disputa di una gara di ambedue le squadre la partita sarà omologata per entrambe le squadre con il risultato di 0-3 nel Calcio.

Verranno inoltre adottati i provvedimenti elencati ai paragrafi precedenti.



13.6. Rinuncia alla disputa di una gara per cause di forza maggiore

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) accogliere le motivazioni addotte dall'Università e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico dell'Università assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dall'Università avversaria;
- b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dall'Università e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara con il risultato di 0-3 nel Calcio e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- c) non ritenere valide le motivazioni addotte dall'Università e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall'art.13 sulla rinuncia alla disputa di una gara.

14. RINUNCIA PREVENTIVA

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

14.1. Modalità

La rinuncia preventiva deve essere comunicata alla Commissione Calcio fino al giorno che precede la gara per FAX ([06/99334056](tel:0699334056)) o per mail (csiromacalcio@csiroma.com).

14.2. Provvedimenti

In caso di rinuncia preventiva verranno adottati i seguenti provvedimenti all'Università rinunciante:

- sconfitta con il risultato di 0-3;
- addebito all'Università rinunciante di un'ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto previsto dall'Art. relativo alla "RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA" del presente regolamento e quindi pari ad euro 12,50.

Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a due gare; la terza rinuncia preventiva sarà considerata mancata presentazione in campo.

14.3. Ritiro dal campo nel corso di una gara

Il ritiro dal campo nel corso di una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall'articolo relativo alla "RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA" del presente regolamento.

Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

14.4. Rinunce durante le fasi finali

Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.



15. RITIRO DAL CAMPIONATO

15.1. Ritiro dal campionato di una squadra da una manifestazione. Provvedimenti amministrativi.

In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dall'Art. relativo alle "RINUNCE PREVENTIVE" del presente regolamento.

Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dall'Università per la rinuncia.

15.2. Ritiro dal campionato di una squadra da una manifestazione. Provvedimenti tecnici.

In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a quel momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con il risultato di 3-0 nel Calcio; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

16. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Modalità per la compilazione della classifica

Per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti:

- 3 punti per ogni gara vinta;
- 1 punto per ogni pareggiata;
- 0 punti per ogni gara persa.

17. PARITÀ IN CLASSIFICA

17.1. Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1) Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2) Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);



- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di punti disciplina;
- g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- h) differenza reti nell'intera manifestazione;
- i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
- j) sorteggio.

17.2. Criteri per definire la miglior posizione in classifica tra gironi diversi

- 1) Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio la migliore seconda, la migliore terza...) tra squadre di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
- a) media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
 - c) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
 - d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - e) sorteggio.

18. OMOLOGAZIONE GARE

Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti.

In caso di accertata irregolare partecipazione di uno o più atleti a gare già omologate, nei confronti della squadra di appartenenza verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni gara alla quale abbia partecipato l'atleta la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse.

Nel caso di gare non ancora omologate queste saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare oltre alla penalizzazione di un punto in classifica.

19. SANZIONI A CARICO DI TESSERATI E SQUADRE

19.1. Emanazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari saranno emesse dal Giudice Sportivo e verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale; esse avranno immediata validità con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa che le ammende comminate dal Giudice Sportivo dovranno essere versate alla Segreteria del Comitato Provinciale di Roma entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato nel quale è presente la sanzione.

19.2. Esecutività delle sanzioni

Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.



Si precisa che:

- a. le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;
- b. le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:
 - gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una squadra rinunciataria; infatti, qualora una squadra rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva [è da ritenersi, invece, scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società rinunciataria];
 - rinvio o annullamento di una gara; i provvedimenti vanno scontati nella gara immediatamente successiva;
 - gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo); la punizione si intende non scontata e rimandata alla successiva gara.

19.3. Esecutività della squalifica “a giornata”

Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie, è libero di giocare nella categoria ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica. Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. Solo per quanto concerne le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento – che in calendario prevedono l’effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria) – la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima in ordine temporale) e non va quindi estesa anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

19.4. Esecutività della squalifica “a tempo”

Si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie. Quindi un atleta che possa, per età, prendere parte alle gare di due diverse categorie, non potrà giocare con nessuna.

La squalifica “a tempo” superiore ai tre mesi può essere estesa a tutta l’attività del C.S.I. di tutte le discipline sportive. Quindi, in tal caso, un atleta (o un dirigente) che abitualmente pratica due diversi sport (indifferentemente con la stessa società o con due società diverse) non potrà praticare nessuno dei due per tutta la durata della sospensione.

19.5. Automatismi delle squalifiche

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva; l’esatta sanzione sarà determinata dal Giudice Unico e pubblicata, sul Comunicato Ufficiale.



19.6. Squalifiche per somma di ammonizione

Ai giocatori che abbiano ricevuto il numero di **4 ammonizioni** viene irrogata automaticamente la squalifica per una giornata effettiva di gara.

La squalifica per **somma di ammonizioni**, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato ufficiale.

La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

19.7. Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 8 minuti;
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro;
- al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate;

19.8. Espulsione temporanea nel Calcio 11

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.

- Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.
- Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso definitivamente.

Nel caso in cui:

- a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone oppure
- b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

19.9. Espulsione temporanea per espressioni blasfeme

In aggiunta a quanto previsto dai precedenti articoli l'espulsione temporanea viene comminata anche per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo dagli atleti (titolari e di riserva). Le espressioni blasfeme dei dirigenti sono sanzionate con l'espulsione definitiva.



Vale, inoltre, quanto già indicato circa la durata e le modalità con cui scontare la sanzione per gli atleti titolari.

Per gli atleti di riserva la sanzione si esplica con l'impossibilità di prendere parte attiva al gioco (attraverso la sostituzione) fino allo scadere dei minuti previsti dall'espulsione temporanea.

Vale infine quanto indicato per quel che riguarda il conteggio ai fini della somma delle sanzioni disciplinari nel caso sia degli atleti titolari che per quelli di riserva.

20. PECULIARITÀ REGOLAMENTARI

20.1. ABBIGLIAMENTO DEGLI ATLETI

L'abbigliamento degli atleti titolari o riserve prevede l'uso di:

- abbigliamento uniforme con numerazione individuale;
- (per il portiere) una maglia diversa da quella dei compagni;
- Gli atleti di riserva devono indossare una PETTORINA di colore diverso da quello della maglia di gioco.
- PARASTINCHI: si precisa che non sarà consentito INSERIRE IN LISTA alcun atleta sprovvisto di parastinchi. **L'uso dei PARASTINCHI sarà OBBLIGATORIO, senza deroghe.**

20.2. DURATA DEI TEMPI DI GIOCO

Le gare si svolgeranno in **2 tempi di 35 minuti**.

20.3. SOSTITUZIONI

Devono avvenire con le modalità previste nel Regolamento Tecnico di gioco. Ogni squadra può sostituire durante l'intera gara **5 giocatori senza distinzione di ruolo**, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. I giocatori espulsi non possono in alcun modo essere sostituiti; il giocatore colpito da sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

20.4. TIME-OUT

Ciascuna squadra ha la possibilità di usufruire di **1 time-out (per tempo) della durata di 2 minuti (non cumulabile)**.

Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

20.5. SALUTO DI FINE GARA: "TERZO TEMPO"

Prima dell'inizio di ogni gara è d'obbligo il saluto alla squadra avversaria ed agli ufficiali di gara, secondo le procedure previste.

In tutti i Campionati di Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 del Comitato C.S.I. di Roma è obbligatoria, anche al termine di ciascuna gara, la procedura del saluto convenzionalmente definita "terzo tempo".

Alla fine della gara la terna arbitrale (o il singolo arbitro) si recherà al centro del campo e attenderà che tutti gli atleti si dispongano per il saluto degli avversari e della terna arbitrale (o del singolo arbitro) stessa.



Il C.S.I. ritiene segno tangibile di lealtà sportiva e corretto comportamento dei tesserati che tale procedura venga effettuata nelle modalità previste e con lo spirito giusto.

Sarà l'arbitro, sul proprio referto, ad indicare che la procedura del terzo tempo venga svolta secondo quanto previsto dagli adempimenti etici del Centro Sportivo Italiano oppure a segnalare comportamenti non consoni che verranno presi in esame dal Giudice Sportivo che poi li tramuterà in eventuali sanzioni previste dal "massimario delle sanzioni della Giustizia Sportiva" (vedi Sport in Regola).

Tali sanzioni concorreranno al cumulo dei punti disciplina dell'Università.

21. COMUNICATO UFFICIALE

L'inizio dei campionati o tornei, la composizione dei gironi, i calendari delle gare, i risultati e quant'altro si riferisca all'aspetto tecnico-organizzativo-disciplinare sarà inserito sul "Comunicato Ufficiale".

Il Comunicato Ufficiale verrà quindi inviato agli indirizzi e-mail che ciascuna squadra ha reso disponibile.

Il Comunicato Ufficiale potrà essere consultato anche sul sito internet www.csiroma.com.

22. RECLAMI – ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE – RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Si rimanda per ciascuna delle aree di seguito indicate agli articoli di riferimento del Regolamento di Giustizia Sportiva presente su Sport in Regola:

RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 73-77)

ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 78-83)

APPELLI DI SECONDA ISTANZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 84-90)

RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 91-95)

23. ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, si impegnano a devolvere all'Alta Corte di Giustizia e al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del CONI l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.



24. RESPONSABILITA'

La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e ai Comitati territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

Le condizioni ed i termini assicurativi abbinati al tesseramento degli atleti C.S.I. sono consultabili sul sito www.csi-net.it nonché copie delle polizze ramo Infortuni e ramo RCT sono reperibili e disponibili presso la sede del Comitato C.S.I. di Roma.

25. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

La Commissione Calcio potrà, durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

26. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Girone unico con gare di sola andata.

27. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva e le Disposizioni regolamentari per le discipline sportive nel C.S.I., il Regolamento per la Giustizia Sportiva del C.S.I. e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio Provinciale di Roma C.S.I., il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C., per il Calcio a 11 (Edizione federale anno 2016).

28. FAIR PLAY - AGONISMO ETICO

COPPA DISCIPLINA

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella "A").

La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.

Il raggiungimento del limite di 40 punti disciplina comporta l'esclusione dal torneo.



TABELLA "A" PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA

• SQUADRA

SANZIONE SUBITA

	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per rinuncia alla disputa di una gara	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda	1 ogni 10,00 Euro
(non si applica in caso di rinuncia alla disputa di una gara)	
Ammenda massima prevista	50

• DIRIGENTI, TECNICI, GIOCATORI, ALTRI TESSERATI

SANZIONE SUBITA

	PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo (**)	5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifica "Disciplina" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

(**) Ovvero un punto per periodi di 6 giorni, anche se trattasi di periodi parziali.

I Comitati C.S.I. possono assegnare punteggi differenti da quelli proposti e/o prevedere il computo per sanzioni non espressamente riportate nel precedente prospetto. Qualsiasi variazione, seppur minima, deve essere sottoposta per l'approvazione della Direzione Tecnica Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti.